

Indaghiamo invece lo scopo per il quale la legge prescrisse l'affissione alle pareti della sala dell'adunanza delle liste elettorali. Il fine della legge fu evidentemente quello di porgere, di somministrare a tutti gli elettori un controllo certo ed irrefragabile delle operazioni dell'ufficio, di fornire cioè a ciascun elettore il mezzo di poter riconoscere se le persone chiamate dall'ufficio a deporre il loro voto nell'urna si trovino effettivamente inscritte nelle liste e rivestano la qualità di elettore.

Ma questo controllo si potè esercitare ugualmente, dal momento in cui risulta che le liste elettorali dei due comuni di Bastia e Monastero si trovavano deposte sul tavolo della presidenza, attorno al quale è lecito a chiunque di girare ed a vista e fors'anche a scienza di tutti gli elettori.

Non si parla di dolo, di frode per parte dell'ufficio: questa sarebbe anzi esclusa dalla controprotesta del signor Maglia; le dette due liste non rimasero che temporaneamente sul tavolo della presidenza; epperò anche nel quarto appunto non si sa riconoscere un motivo sufficiente che valga ad invalidare l'elezione.

Se non che il signor Sciolla cita un precedente della Camera, quello intorno ad un'elezione del collegio di San Quirico, nella persona del nostro ministro Paleocapa.

Dirò che in materia di precedenti vi hanno argomenti per tutte le sentenze, poichè non è raro che se ne trovino degli uni contraddittorii agli altri. Per me, piuttosto che inchinarmi all'autorità delle decisioni, per quanto peso possano avere, cedo alle ragioni della legge e della logica.

Nondimeno accettiamo anche il terreno su cui il signor Sciolla ci vuole collocare.

Io ho esaminati lungamente ed attentamente gli atti delle pubbliche discussioni della Camera. Ne ho rinvenuti parecchi conformi all'opinione della maggioranza del nostro ufficio I, ma non ne ho trovato un solo contrario.

Il caso del collegio di San Quirico è ben diverso dall'attuale.

In quello erasi denunciato:

1° Che nella sala dell'adunanza erano entrati gli elettori senza esibire il certificato d'iscrizione;

2° Che nella stessa sala erano entrate persone non aventi la qualità di elettore;

3° Che alcune di queste persone estranee al collegio avevano deposto il loro voto nell'urna;

4° Che non erano affisse le liste elettorali alle pareti della sala;

5° Infine che avevano avuto luogo nella sala dell'adunanza sollecitazioni, disordini, brogli, e che questi brogli erano stati commessi specialmente da due preti.

Basta accennare queste risultanze e confrontarle con quelle della elezione di cui ora si tratta perchè la Camera vegga subito quanto grande sia la differenza che passa tra l'uno e l'altro caso.

Dalle premesse considerazioni risultando che gli ar-

gomenti contenuti nei quattro appunti sopra enunciati non sono abbastanza gravi e rilevanti per ritenere viziata l'elezione, a nome della maggioranza dell'ufficio I ho l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Mondovì nella persona del professore Tommaso Vallauri.

**NOTTA.** Dalla chiara relazione che ebbe a fare il relatore del I ufficio si scorge che quattro erano i punti sui quali ebbe a fermarsi l'attenzione dell'ufficio per constatare se doveva pronunciarsi per la validità o l'annullamento di quest'elezione.

Io credo che sul primo, sul secondo e quarto punto non vi sia nulla a ridire; solo sul terzo desidererei una spiegazione.

Il terzo è quello in cui si disse che nella seconda sezione erano stati richiesti dei preti per iscrivere le schede degli elettori; vorrei, ripeto, una spiegazione a questo riguardo.

Sta bene che, secondo l'articolo 82 della legge elettorale, « ogni elettore, dopo di aver risposto alla chiamata, riceva dal presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto, ecc. »

Siccome però dalla relazione che ebbimo a sentire consterebbe che si erano introdotte nella sala persone che non appartenevano agli elettori, sarebbe necessario sapere se quei preti che erano stati richiesti da quegli elettori per iscrivere il nome di essi richiedenti sulle schede fossero o no elettori; giacchè se quelli erano elettori, allora sta benissimo che non sia il caso di soffermarsi sopra questa difficoltà e si debba convalidare l'elezione, ma nel caso che quei preti non fossero elettori, non sarebbe allora più applicabile l'articolo 82, ed apertamente questa elezione peccerebbe di nullità.

Quindi invito il signor relatore a dare a questo riguardo un'apposita spiegazione, cioè se questi preti di cui si parla siano o no elettori.

Nel caso siano elettori, concorrerei nell'avviso dell'ufficio; nel caso non siano elettori, invoco per la nullità di quest'elezione il disposto dell'articolo 82 della legge.

**CAVALLINI G., relatore.** Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole mio amico il deputato Notta, che, se le schede degli elettori dei comuni di Bastia e Monastero fossero state scritte da preti non aventi la qualità di elettori, questo fatto dovrebbe ravvisarsi gravissimo e tale da influire essenzialmente sulla validità dell'elezione.

Ma per quanto io abbia esaminata la protesta di cui è caso, non avvi indizio alcuno che i sacerdoti accennati nella protesta del signor Sciolla non avessero la qualità di elettori; dissi già nel mio verbale rapporto che esposi testè alla Camera, che nel dubbio fa d'uopo che noi ci pronunciamo a favore dell'elezione.

Trattandosi di un fatto di grande importanza, mi permetta la Camera che io nuovamente le dia lettura della protesta.

« È comparso il causidico Giuseppe Sciolla il quale